2025/2191

29.10.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2191 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel Doggerbank e in alcune zone del Kattegat

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio e la decisione 2004/585/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio («direttiva Habitat») ([2]), dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva Uccelli») ([3]) e dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino») ([4]).

(2) A norma dell'articolo 6 della direttiva Habitat, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Esso prevede inoltre che gli Stati membri adottino le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché una perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate.

(3) L'articolo 4 della direttiva Uccelli impone agli Stati membri di stabilire misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat delle specie elencate all'allegato I della direttiva. Lo stesso articolo impone agli Stati membri di adottare misure di conservazione analoghe per le specie migratrici non menzionate nel detto allegato che ritornano regolarmente.

(4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure per conseguire o mantenere un buono stato ecologico, comprese misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall'Unione o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

(5) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora uno Stato membro ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell'Unione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare tali misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri.

([1]) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj.
([2]) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: https://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).
([3]) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: https://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).
([4]) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: https://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj).

(6) Il regolamento delegato (UE) 2017/118 ([5]) della Commissione stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino in alcune zone marine protette del Mare del Nord.

(7) Il 19 ottobre 2023 la Germania e i Paesi Bassi (gli Stati membri che hanno preso l'iniziativa), insieme a Belgio, Danimarca, Francia e Svezia, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune relativa alle misure di conservazione nelle zone tedesche e neerlandesi del Doggerbank, nei siti Natura 2000 «Doggerbank» (DE1003301) e «Doggersbank» (NL2008001).

(8) La raccomandazione comune propone misure di conservazione per proteggere i banchi di sabbia (tipo di habitat H1110) dall'impatto degli attrezzi mobili di fondo vietando l'utilizzo di reti a strascico mobili e sciabiche in zone specifiche all'interno dei suddetti siti Natura 2000.

(9) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune nella sessione plenaria dell'11-15 marzo 2024 ([6]).

(10) Secondo le conclusioni dello CSTEP, le misure di conservazione proposte per il Doggerbank possono contribuire a mantenere e ricostituire gli habitat e le specie oggetto della raccomandazione in uno stato di conservazione soddisfacente e rappresentano un passo avanti affinché le attività di pesca: i) abbiano un impatto negativo ridotto al minimo su determinati habitat e sulle relative comunità biologiche e ii) evitino il degrado dell'ambiente marino, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(11) La raccomandazione comune estende inoltre il divieto ai pescherecci con reti a circuizione nelle zone di gestione della Germania e dei Paesi Bassi. Lo CSTEP ha sottolineato che è necessario includere tutti i gruppi di attrezzi nelle misure di gestione per ridurre al minimo l'impatto negativo della pesca ed evitare il degrado dell'ambiente marino dovuto alla pesca.

(12) La raccomandazione comune propone inoltre misure di controllo e di esecuzione. Lo CSTEP ha osservato che la raccomandazione comune teneva conto di raccomandazioni dello CSTEP precedenti e ha concluso che tali misure di controllo e di esecuzione appaiono adeguate e sufficienti a garantire la corretta applicazione delle misure proposte per le zone di gestione. Alcune delle misure di controllo proposte, tuttavia, costituiscono già un obbligo giuridico e pertanto non sono incluse nel presente regolamento delegato.

(13) Lo stato di conservazione del sito è ancora considerato insoddisfacente e, secondo i dati trasmessi dagli Stati membri, le attività di pesca hanno distorto la composizione delle specie a favore di specie più piccole e dal ciclo vitale breve.

(14) La Commissione ritiene pertanto che le misure proposte nella raccomandazione comune contribuiranno a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca nelle acque dell'UE dei siti Natura 2000 del Doggerbank.

(15) L'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/118 stabilisce una deroga al divieto di pesca nelle zone di restrizione della pesca di Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186), Fladen (SE0510127), Lilla Middelgrund (SE0510126) e Morups bank (SE0510187) del Kattegat per le reti da imbrocco e i tramagli, purché i pescherecci prendano parte a un programma nazionale di monitoraggio e valutazione condotto da o per conto delle autorità nazionali al fine di valutare le catture accessorie di focene e uccelli marini tramite monitoraggio elettronico a distanza, fra cui l'uso a bordo di telecamere a circuito chiuso e di dati di posizione. L'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), imponeva inoltre alla Svezia di esaminare ogni anno i dati sulle catture accidentali di focene e uccelli marini ai fini di una valutazione finale entro il 31 dicembre 2024.

([5]) Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/118).

([6]) Commissione europea, Centro comune di ricerca, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca - Relazione sulla 75ª riunione plenaria (STECF-PLEN-24-01), Rihan, D. e Doerner, H. (a cura di), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2760/82418, JRC137730.

(16) Tale deroga è stata stabilita a seguito della valutazione da parte dello CSTEP nella plenaria del 22-26 marzo 2021 ([7]). Sebbene lo CSTEP abbia messo in dubbio l'idoneità della deroga, ha indicato la possibilità di riesaminarla dopo tre anni di applicazione. Tale deroga faceva parte di una raccomandazione comune più ampia presentata nel 2021, contenente diverse misure che, secondo le conclusioni dello CSTEP, rappresentavano nel complesso un passo avanti per ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sugli habitat interessati.

(17) L'11 luglio 2024 gli Stati membri del Mare del Nord, con la Svezia come Stato membro che ha preso l'iniziativa, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui si propone l'eliminazione della deroga, in quanto non sono state effettuate attività di pesca nell'ambito del programma di monitoraggio e vi sono nuovi dati che dimostrano il cattivo stato in cui si trova la popolazione del Belt.

(18) La Commissione ritiene che, per i motivi esposti al considerando 17, sia opportuno eliminare la deroga per le reti da imbrocco e i tramagli.

(19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118.

(20) Il presente regolamento delegato non pregiudica l'esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alla direttiva Uccelli, alla direttiva Habitat, alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e alla posizione della Commissione riguardo al rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi imposti dalla normativa ambientale pertinente dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

   a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

      «a) nelle zone da 1(1) a 1(15), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati i seguenti attrezzi: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti a strascico gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti da traino per scampi (TBN), reti da traino per gamberetti (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi ancorate (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche scozzesi a coppia (SPR), sciabiche da natante (SV), fatta eccezione per le attività di pesca con sfogliare e lime da piombi aventi maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm (TBB_CRU_16-31) nella pesca tradizionale del gambero grigio (*Crangon spp*.) nella zona 1(10)(b);»;

   b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

      «b) inoltre, nelle zone da 1(10) a 1(15), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati i seguenti attrezzi: draghe tirate da natanti (DRB) e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD);»;

   c) al punto 3, la lettera d) è soppressa;

2) l'articolo 4 è così modificato:

   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I pescherecci che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo non autorizzati a pescare nelle zone da 1(1) a 1(15), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), e i pescherecci che tengono a bordo reti da imbrocco e reti da posta impiglianti non autorizzate a pescare nelle zone da 4(1) a 4(4), possono transitare in tali zone purché i suddetti attrezzi siano fissati e stivati durante il transito conformemente alle condizioni previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.»;

([7]) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Relazione sulla 66ª riunione plenaria (PLEN-21-01). EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, ISBN 978-92-76-36151- 0 (online), doi:10.2760/437609 (online), JRC124902.

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Durante il transito la velocità di tutti i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(15), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), nella zona 2(28) e nelle zone da 4(1) a 4(3) non deve essere inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore, conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.»;

3) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) tengano a bordo attrezzi vietati e procedano a una velocità inferiore a sei nodi nelle zone da 1(12) a 1(15) (allegato I), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az). Nelle zone 1(14), 1(15) e nelle zone di controllo 1(14.az) e 1(15.az), i dati VMS possono essere trasmessi anche tramite GPRS (servizio generale di pacchetti radio, *General Packet Radio Service*) o GSM (sistema globale di comunicazioni mobili, *Global System for Mobile Communication*).»;

4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

Riesame

A decorrere dall'8 marzo 2023, gli Stati membri interessati monitorano, valutano e riferiscono in merito all'attuazione delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5, ogni tre anni per le misure nelle zone 4(1) e 4(4) (allegato VI) ai sensi della direttiva Uccelli e ogni sei anni per le misure nelle zone da 1(10) a 1(13) (allegato I), nella zona 2(28) (allegato II) e nelle zone 4(2) e 4(3) (allegato VI) ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Gli Stati membri riesaminano le misure nelle zone 1(14) e 1(15) sei anni dopo la loro entrata in vigore.»;

5) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono aggiunti i punti seguenti (tutte le coordinate sono misurate secondo il sistema di coordinate WGS84):

«**1(14):** Zona di gestione situata nella parte meridionale del sito Natura 2000 neerlandese del Doggerbank (NL2008001).

La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N (y)	Longitudine E (x)
A01	55,219539°	4,032589°
A02	54,399216°	2,793136°
A03	54,380169°	2,763327°
A04	54,399905°	2,773361°
A05	54,566153°	2,866138°
A06	54,600000°	2,900000°
A07	54,600000°	3,000000°
A08	54,900000°	3,300000°
A09	54,900000°	3,450000°
A10	55,200000°	3,750000°
A11	55,250000°	3,700000°
A12	55,300000°	3,700000°
A13	55,350000°	3,750000°
A14	55,350098°	3,900085°

1(14.az): Zona di controllo di 4 miglia nautiche che circonda la zona di gestione situata nella parte meridionale del sito Natura 2000 neerlandese del Doggerbank (NL2008001).

La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N (y)	Longitudine E (x)
AAZ01	55,398662°	3,985798°
AAZ02	55,244121°	4,142261°
AAZ03	55,223544°	4,150326°
AAZ04	55,202652°	4,146567°
AAZ05	55,183685°	4,132361°
AAZ06	54,323936°	2,831891°
AAZ07	54,312857°	2,779999°
AAZ08	54,314559°	2,733106°
AAZ09	54,326877°	2,690952°
AAZ10	54,348385°	2,660469°
AAZ11	54,374488°	2,647378°
AAZ12	54,397131°	2,651871°

Punto	Latitudine N (y)	Longitudine E (x)
AAZ13	54,593427°	2,760873°
AAZ14	54,648790°	2,816134°
AAZ15	54,666567°	2,869256°
AAZ16	54,666585°	2,933614°
AAZ17	54,948760°	3,215421°
AAZ18	54,966563°	3,269037°
AAZ19	54,966595°	3,382883°
AAZ20	55,200096°	3,615802°
AAZ21	55,224445°	3,591366°
AAZ22	55,241259°	3,583495°
AAZ23	55,308592°	3,583298°
AAZ24	55,325405°	3,591057°
AAZ25	55,398486°	3,663960°
AAZ26	55,416545°	3,718386°
AAZ27	55,416683°	3,931697°
AAZ28	55,398662°	3,985798°

1(15): Zona di gestione situata nella parte settentrionale dei siti Natura 2000 tedesco e neerlandese del Doggerbank (NL2008001 e DE1003301).

La zona geografica delimitata:

a) dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese, dal punto B01 dalle coordinate 55,810118° N 4,019211° E alla latitudine 55,685000° N;

b) dalla lossodromia tra l'intersezione della linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese e la latitudine 55,685000° N fino al punto B02 dalle coordinate 55,685000° N 4,000000° E nella zona economica esclusiva tedesca;

c) dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate nella zona economica esclusiva tedesca:

Punto	Latitudine N (y)	Longitudine E (x)
B02	55,685000°	4,000000°
B03	55,650000°	4,000000°
B04	55,650000°	4,100000°
B05	55,550000°	4,200000°
B06	55,550000°	4,250000°
B07	55,450000°	4,250000°

d) dalla lossodromia che parte dal punto B07 dalle coordinate 55,450000° N 4,250000° E verso ovest lungo il parallelo di latitudine 55,450000° N fino alla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese;

e) dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese, dalla latitudine 55,450000° verso nord alla latitudine 55,550000° N;

f) dalla lossodromia tra l'intersezione della linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese e la latitudine 55,550000° N verso ovest fino al punto B08 dalle coordinate 55,550000° N 3,700000° E nella zona economica esclusiva neerlandese;

g) dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate nella zona economica esclusiva neerlandese:

Punto	Latitudine N (y)	Longitudine E (x)
B08	55,550000°	3,700000°
B09	55,500000°	3,650000°
B10	55,500000°	3,500000°
B11	55,586973°	3,500000°
B12	55,645090°	3,635784°

h) dalla lossodromia tra il punto B12 dalle coordinate 55,645090° N 3,635784° E nella zona economica esclusiva neerlandese fino al punto B13 dalle coordinate 55,645643° N 3,637786° E nella zona economica esclusiva tedesca;

i) dalla lossodromia tra il punto B13 dalle coordinate 55,645643° N 3,637786° E e il punto B01(14) dalle coordinate 55,810118° N 4,019211° E nella zona economica esclusiva tedesca, cosicché la zona di gestione termini di nuovo nella linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese;

j) dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese divide la zona di gestione tra la parte neerlandese e la parte tedesca.

1(15.az): Zona di controllo di 4 miglia nautiche che circonda la zona di gestione situata nella parte settentrionale dei siti Natura 2000 tedesco e neerlandese del Doggerbank (NL2008001 e DE1003301).

La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N (y)	Longitudine E (x)
BAZ01	55,433416°	3,476653°
BAZ02	55,443556°	3,433622°
BAZ03	55,462242°	3,400651°
BAZ04	55,486706°	3,382738°
BAZ05	55,602823°	3,382392°
BAZ06	55,630758°	3,407319°
BAZ07	55,698214°	3,564762°
BAZ08	55,701245°	3,572502°
BAZ09	55,872807°	3,970108°
BAZ10	55,878430°	4,025862°
BAZ11	55,832928°	4,299922°
BAZ12	55,821027°	4,330757°
BAZ13	55,710591°	4,481739°
BAZ14	55,672619°	4,488346°
BAZ15	55,638451°	4,458485°
BAZ16	55,618418°	4,401279°
BAZ17	55,618418°	4,266729°
BAZ18	55,615659°	4,269480°

Punto	Latitudine N (y)	Longitudine E (x)
BAZ19	55,613795°	4,289388°
BAZ20	55,602241°	4,325939°
BAZ21	55,584202°	4,352839°
BAZ22	55,562052°	4,367487°
BAZ23	55,436703°	4,367114°
BAZ24	55,412262°	4,349244°
BAZ25	55,393541°	4,316288°
BAZ26	55,383415°	4,273270°
BAZ27	55,383415°	4,054121°
BAZ28	55,390787°	4,016721°
BAZ29	55,483416°	3,810961°
BAZ30	55,483416°	3,768298°
BAZ31	55,450665°	3,735463°
BAZ32	55,433416°	3,679988°
BAZ33	55,433416°	3,476653°»